

# RASSEGNA di **GIURISPRUDENZA CIVILE 2026**

per le prove di **magistrato, avvocato**  
e dei **concorsi superiori**

**III Edizione**



**Neldiritto  
Editore**

## 4.

### **Donazione indiretta e simulazione.**

(Cass. civ., Sez. II, 18 febbraio 2025, n. 4146)

#### **1. L'inquadramento.**

La distinzione tra donazione indiretta e donazione simulata si fonda essenzialmente sul diverso rapporto tra volontà reale delle parti e negozio giuridico utilizzato.

Nella **donazione indiretta**, infatti, il negozio posto in essere è realmente voluto dalle parti e produce gli effetti che gli sono propri; la liberalità si realizza non attraverso un contratto tipico di donazione, ma mediante l'utilizzazione di uno schema negoziale diverso (ad esempio una compravendita), che viene impiegato come strumento per conseguire un risultato di arricchimento gratuito del beneficiario. In tal caso, dunque, non vi è divergenza tra volontà e dichiarazione: il negozio apparente coincide con quello effettivamente voluto, ma è funzionalizzato al perseguimento di una finalità liberale.

Diversa è l'ipotesi della **donazione simulata**, nella quale il negozio apparentemente concluso – di regola a titolo oneroso – non corrisponde alla reale volontà delle parti. Queste, infatti, pongono in essere una simulazione al fine di dissimulare una liberalità, facendo apparire un contratto oneroso mentre, in realtà, intendono realizzare un'attribuzione gratuita. In tal caso, quindi, si verifica una dissociazione tra il negozio apparente e quello effettivamente voluto, che è di natura liberale.

Pertanto, si ha donazione indiretta in tutti i casi in cui la parte donante pone in essere una liberalità a favore del donatario attraverso l'utilizzazione strumentale di negozi giuridici diversi, realmente voluti e posti in essere, mentre si ha donazione simulata quando, compiuto apparentemente un atto a titolo oneroso, la volontà delle parti è quella di celare un contratto diverso di tipo liberale.

#### **2. La questione controversa.**

La questione controversa si concentra sul **regime di prescrizione dell'azione diretta ad accertare una donazione indiretta**, in particolare quando essa sia proposta nell'ambito di una controversia successoria e sia funzionale alla determinazione della massa ereditaria e alla tutela dei diritti dei legittimari.

In particolare, il problema interpretativo riguarda se tale azione debba essere assimilata all'azione di simulazione relativa – e quindi soggetta a prescrizione decennale – oppure se debba qualificarsi come azione di mero accertamento, con conseguente **imprescrittibilità**.

##### **■ 2.1. La prima impostazione ermeneutica.**

Un primo indirizzo pretorio tende ad assimilare la domanda di accertamento della donazione indiretta all'azione di simulazione relativa. Secondo questa impostazione, poiché entrambe le azioni mirano a far emergere una realtà negoziale diversa da quella

apparente, esse sarebbero accomunate anche sotto il profilo del regime prescrizionale. Ne conseguirebbe che **l'azione sarebbe soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente dall'apertura della successione o dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.** In tale prospettiva, la finalità successoria dell'azione (ad esempio l'incremento della massa ereditaria) non inciderebbe sulla sua natura, che resterebbe quella di azione soggetta a prescrizione.

## ■ 2.2. Il secondo orientamento.

A questo indirizzo si contrappone un orientamento che distingue nettamente tra azione di simulazione e azione di accertamento della donazione indiretta. Secondo tale ricostruzione, quest'ultima costituisce un'azione di mero accertamento, diretta non ad esercitare diritti derivanti dal negozio dissimulato, ma a far emergere la reale natura di un'attribuzione patrimoniale, al fine di consentire operazioni tipiche del diritto successorio, quali la collazione o l'imputazione alla quota di legittima. **Proprio in quanto azione di accertamento, essa deve ritenersi imprescrittibile.** La prescrizione può eventualmente riguardare i diritti che da tale accertamento derivano, ma non l'azione in sé, la quale resta sempre proponibile, specie quando sia funzionale alla corretta ricostruzione della massa ereditaria.

## 3. Interviene Cass. civ., Sez. II, 18 febbraio 2025, n. 4146.

Al riguardo la Suprema Corte con la sentenza 18 febbraio 2025, n. 4146 ha affermato che **l'azione di simulazione relativa, in quanto diretta ad accertare la nullità del negozio simulato, è imprescrittibile** (al pari dell'azione di simulazione assoluta) potendo il decorso del termine incidere solo indirettamente sulla proponibilità di tale azione

Anche l'azione di accertamento della donazione indiretta, sebbene volta a far emergere il negozio realmente voluto dalle parti e ad ottenere la collazione della donazione, è per sua natura imprescrittibile. Non si pone quindi un problema di prescrizione dell'azione stessa in quanto tale, ma solo dei diritti derivanti dall'atto dissimulato, che possono essere soggetti alla prescrizione ordinaria.

## 4. La sentenza.

[...]

1. L'unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 1414, 1415, 1422, 2945 c.c. nonché degli artt. 12 e 14 delle preleggi, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di prescrizione decennale dell'azione di simulazione relativa si applicasse anche alla domanda di accertamento della donazione indiretta ricevuta dalla resistente, nonostante la diversità tra le due fattispecie, non assimilabili per analogia, non avendo rilievo che l'azione proposta fosse diretta ad incrementare la massa da dividere, essendo imprescrittibile. Il motivo è fondato. La domanda del ricorrente era volta a far accertare che il *de cuius* aveva messo a disposizione la provvista impiegata per l'acquisto dell'immobile formalmente intestato alla convenuta, integrando una donazione indiretta, in modo che la donataria procedesse all'imputazione alla propria quota di legittima, avendo agito per la riduzione delle donazioni ricevute dal fratello. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice distrettuale, le azioni di accertamento - e tra esse anche l'azione di simulazione relativa - volta a far emergere il negozio realmente voluto dalle parti, sono per loro

natura imprescrittibili.

Un problema di prescrizione può porsi allorché si intendano esercitare i diritti che derivano dall'atto dissimulato, che soggiacciono - di norma e salve eventuali prescrizioni brevi previste per legge - alla prescrizione ordinaria. Non si pone, quindi, un problema di prescrizione dell'azione di simulazione relativa in sé, ma di interesse della parte a far accertare la simulazione ove i diritti fondati sul negozio dissimulato siano estinti per prescrizione, nel qual caso l'azione non potrebbe sortire alcun risultato pratico. L'azione è imprescrittibile anche quando non sia diretta ad esercitare i diritti che derivano dal negozio, ma ad es., per ottenere la collazione della donazione (cfr. in termini, Cass. 4986/1991). Analogamente, la domanda di accertamento di una donazione indiretta (che si distingue, concettualmente, dall'azione di simulazione relativa: cfr. Cass. 1986/2016; Cass. 19400/2019), è imprescrittibile in quanto azione di mero accertamento. Inoltre, la domanda del ricorrente era funzionale, non ad esercitare i diritti derivanti dal negozio, ma al diverso scopo di ottenere l'imputazione della donazione a norma dell'art. 564, comma secondo, c.c., oggetto di un obbligo gravante sulla resistente, che aveva chiesto la riduzione delle donazioni ricevute da A.A. La domanda non soggiaceva alla prescrizione ordinaria decennale, ma era imprescrittibile, anche se proposta in un autonomo giudizio per resistere all'azione di riduzione separatamente esercitata dalla controparte (cfr. anche Cass. 9813/2023 secondo cui, per l'accertamento della donazione indiretta suscettibile di imputazione *ex se*, non è richiesta la proposizione di una domanda riconvenzionale).

2. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 747, 748 e 2697 c.c. per aver la Corte di merito escluso che, per stabilire il valore di un terreno edificabile, oggetto di riunione fittizia e collazione, donato ad A.A. dal padre andasse maggiorato con il valore del fabbricato, non essendovi prova che la costruzione, che costituiva una vera e propria miglioria, fosse stata realizzata dal donatario. Secondo la ricorrente la sentenza avrebbe erroneamente sollevato il donatario dall'onere della prova della realizzazione del manufatto in epoca successiva alla donazione. Il motivo è infondato. La realizzazione del manufatto da parte di A.A., prima dell'apertura della successione, si basa sulle risultanze della c.t.u., senza far ricorso al criterio formale dell'art. 2697 c.c. (come è chiaramente evidenziato a pag. 9 della sentenza), dovendo comunque condividersi che, una volta assolto l'onere della prova da parte del donatario di aver realizzato la costruzione con denaro proprio prima dell'apertura della successione, compete alla ricorrente provare il contrario. Nel calcolare il valore del terreno oggetto di donazione indiretta in favore del coerede la Corte di merito ha considerato le potenzialità edificatorie derivanti dalla destinazione urbanistica del terreno, deducendo dal valore del donatum quello del fabbricato realizzato *ex post* dal beneficiario della liberalità indiretta, in applicazione dell'art. 748 c.c. (cfr. sentenza, pag. 9), non essendo inficiata la correttezza del criterio adottato dalle successive argomentazioni volte a distinguere tra mera edificabilità ed effettiva edificazione e ad escludere, in adesione a Cass. 20046/2016, la possibilità di considerare miglioria la sopravvenuta attitudine urbanistica, non dipendente da un'attività del donatario o del terzo volta ad incrementare il valore del bene non configura una miglioria. Dispone - per contro - l'art. 748 c.c. che in tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, occorrendo evitare i che coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del donatario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati per effetto di sacrifici patrimoniali sopportati solo dal donatario (Cass. 29247/2020; Cass. 24150/2015). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c. sostenendo che con la sentenza parziale di primo grado, il Tribunale aveva rinviato la regolazione delle spese al definitivo, dovendo invece pronunciare per quelle tra C.C. e le B.B., avendo definito la causa relativamente a tali parti con decisione da ritenersi definitiva. Pertanto, non avendo la F.F. proposto appello sulle spese, era precluso dal giudicato interno la possibilità di porre dette spese a carico della soccombente con la sentenza definitiva. Il motivo è infondato. Nel definire le domande di annullamento del testamento e di accertamento del carattere simulato di talune vendite, il Tribunale, con sentenza n. 1/2005, aveva esplicitamente rinviato la regolazione delle spese al definitivo, dichiarando di pronunciare non definitivamente sulle diverse domande cumulativamente proposte, senza adottare un provvedimento di separazione. A tale causa era stata poi riunita quella successivamente proposta da A.A., ed era proseguita in primo grado per le domande di riduzione e per la stima dell'asse. Legittimamente F.F. non aveva impugnato la pronuncia per l'omessa regolazione delle spese, potendo fare affidamento sul carattere non definitivo della decisione, prevalendo il criterio formale della qualificazione adottata dal giudice su quello contenutistico, dipendente dal contenuto delle statuizioni adottate. È - difatti - da considerare non definitiva la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) domande con prosecuzione del procedimento